

STATUTO
“FONDAZIONE PUBBLICITA’ PROGRESSO”

Preambolo

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita la Fondazione con la denominazione

“FONDAZIONE PUBBLICITÀ PROGRESSO”

La fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2

Sede, delegazioni ed uffici

1. La Fondazione ha sede in Milano, Via G. Mercalli n. 11.
2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopi

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, è aconfessionale ed apolitica ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità sociali.
2. La Fondazione ha lo scopo di contribuire alla soluzione di problemi civili, educativi e morali di carattere sociale grazie all'ideazione, al coordinamento e alla realizzazione di campagne di comunicazione atte a stimolare la coscienza civile e l'agire per il bene comune.
3. La Fondazione potrà perseguire tale scopo anche patrocinando campagne sociali di altri soggetti o realizzandone per conto terzi, utilizzando qualsivoglia strumento multimediale, nonché svolgendo qualsiasi altra attività, anche di carattere educativo e didattico, finalizzata allo sviluppo e alla diffusione della comunicazione sociale.
4. La Fondazione, con l'osservanza delle modalità di legge, potrà organizzare raccolta di fondi per il perseguimento degli scopi sopra indicati.
5. La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, ivi comprese, nell'osservanza dei limiti

imposti dalle leggi vigenti, le attività di natura commerciale.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà, tra l'altro, stipulare accordi oltre che con qualsivoglia ente nazionale, di qualsiasi natura, sia pubblico che privato, anche con enti sovranazionali, governi stranieri, istituzioni pubbliche e private straniere, associazioni ed enti senza scopo di lucro in generale, nonché movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi indicati dal precedente art.3 del presente Statuto.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

- a) svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- c) partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- d) la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi indicati alla precedente lettera c);
- e) promuovere e organizzare seminari, stabilmente e/o saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema della comunicazione e dei media, nazionale e internazionale, i relativi addetti e la società;
- f) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- g) sostenere le attività di comunicazione sociale, di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
- h) svolgere, con l'osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli

scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, della documentazione storica, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti;

j) promuovere e gestire iniziative e corsi che, finalizzati allo sviluppo della comunicazione sociale, abbiano ad oggetto la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità ;

k) istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca, anche in collaborazione con altri enti di qualsiasi genere e natura, in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all'estero;

l) compiere studi e ricerche nell'ambito delle materie oggetto delle finalità della Fondazione;

m) curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l'edizione di opere di terzi ;

n) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;

o) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

p) stipulare contratti, convenzioni e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;

q) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni;

r) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento delle proprie finalità;

s) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;

t) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualsiasi titolo;

u) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di

società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

v) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di attività qualificata dalla legge come finanziaria.

Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, dai Promotori e dai Sostenitori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio da enti sovranazionali di qualsiasi natura e genere, dallo Stato italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche nazionali, internazionali e/o sovranazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani di qualsivoglia natura.

Articolo 6

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
- dalle quote associative versate annualmente dai Soci Promotori e dai conferimenti dei Sostenitori;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, di Promotori e Sostenitori;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.

3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato Esecutivo possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati solo con espressa approvazione del Consiglio di Amministrazione; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5. Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

6. Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

Articolo 8

Membri della Fondazione

1. Sono membri della Fondazione, oltre all'Associazione Pubblicità Progresso in qualità di Socio Fondatore, i Soci:

- Promotori;
- Sostenitori

Articolo 9

Soci Promotori

1. L'Associazione Pubblicità Progresso che ha sottoscritto l'atto costitutivo è il socio Fondatore.
2. La qualifica di Soci Promotori è riconosciuta a tutti i soggetti che rivestono la qualifica di soci del Fondatore "Associazione Pubblicità Progresso" all'atto della costituzione della Fondazione Pubblicità Progresso. I Promotori sono tenuti al versamento della quota annuale secondo le modalità e gli importi che verranno stabiliti, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del bilancio per l'anno successivo.
3. Ciascun Socio Promotore ha diritto di nominare due propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei quali potrà esercitare diritto di voto, anche per delega. I Soci Promotori dovranno provvedere a comunicare le nomine dei propri rappresentanti al Presidente, affinché questi possa adempiere agli obblighi previsti dal presente Statuto, nonché dalle normative vigenti, in merito alla regolare convocazione e costituzione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Soci Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione.
2. I Sostenitori potranno anche contribuire, nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
3. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
4. I Sostenitori possono essere rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione nelle forme e con le modalità previste dal successivo articolo 16 del presente Statuto.

Articolo 11

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta

l'esclusione dei Promotori e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o qualora agiscano contro gli interessi della Fondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione;
- le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Promotori e i Sostenitori, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Articolo 12

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Esecutivo;
- L'Assemblea dei Sostenitori;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 13

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dal presente articolo, ad eccezione del primo Presidente che è il Presidente in carica dell'Associazione Pubblicità Progresso all'atto della costituzione della Fondazione. Il Presidente resta in carica 5 anni e può essere riconfermato anche per più mandati.

2. Il Presidente è Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, dell'Assemblea dei Sostenitori, con diritto di voto in tutte le sedi.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.
4. Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente coordina l'attività del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione, occupandosi altresì della determinazione dei loro compiti e mansioni. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione, affinché deliberi ai sensi dell'articolo 14, 5° comma, l'assunzione di dipendenti e il conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti.
6. In particolare, il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione; adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
7. Il Presidente della Fondazione è remunerato nei termini stabiliti dal Comitato Esecutivo.

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da un numero variabile di membri compreso fra 2 (due) e 28 (ventotto). In particolare, ciascuno dei Soci Promotori nomina n. 2 (due) propri rappresentanti quali membri del Consiglio di Amministrazione, mentre l'Assemblea dei Sostenitori ha la facoltà di nominare complessivamente fino a n. 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione, anche attraverso separati atti di nomina, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 16 del presente Statuto. In considerazione della facoltatività della nomina di propri rappresentanti da parte dell'Assemblea dei Sostenitori, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente e validamente costituito anche nel caso in cui l'Assemblea dei Sostenitori non intenda avvalersi di tale facoltà.
2. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, il primo Consiglio di Amministrazione è nominato all'atto della costituzione della Fondazione ed è composto, oltre che dal Presidente, da 26 membri tutti nominati dal Fondatore, membri (compreso il Presidente) che rimarranno in carica per i

primi cinque esercizi fatto salvo quanto infra disposto. È data facoltà a ciascun Promotore di sostituire due dei Consiglieri nominati in sede di Costituzione della Fondazione a mezzo dichiarazione autenticata la quale dovrà pervenire presso la sede della fondazione entro quaranta giorni dalla costituzione, il tutto in osservanza di quanto disposto ai sensi dell'articolo 9, 3° comma dello Statuto. Il primo Consiglio esercita i propri poteri ai sensi del presente articolo in maniera piena e valida. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere integrato dai due membri nominati dall'Assemblea dei Sostenitori non appena quest'ultima avrà provveduto alla loro nomina ai sensi del successivo articolo 16, 6° comma ma potrà validamente operare anche prima di detta integrazione.

3. I membri del Consiglio di amministrazione nominati dai Soci Promotori restano in carica 5 esercizi e possono essere rinominati. Ciascun Socio Promotore ha la facoltà di revocare i propri rappresentanti, anche prima della scadenza del loro mandato, facendo in modo di provvedere alla loro tempestiva sostituzione, nominando i sostituti in tempo utile per poter partecipare alla successiva convocazione del Consiglio di Amministrazione e dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Fondazione (senza necessità di dichiarazione autenticata). I rappresentanti dei Soci Promotori in seno al Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente nel caso in cui il Socio Promotore che li ha nominati receda oppure sia escluso dalla Fondazione. In questo caso il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà essere diminuito di un numero pari ai rappresentanti decaduti. I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea dei Sostenitori ai sensi dell'articolo 16, restano in carica 3 esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte dell'Assemblea dei Sostenitori anche prima della scadenza del mandato secondo quanto stabilito dall'articolo 16, 2° comma. Essi decadono automaticamente nel caso in cui il Socio Sostenitore di cui il membro del Consiglio di Amministrazione è rappresentante, perda tale qualifica ai sensi dell'articolo 10, 3° comma, receda oppure sia escluso dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto. La carica di consigliere di Amministrazione è gratuita.

4. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, provvede a:

- stabilire le linee generali e le direttive dell'attività della Fondazione e i

relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;

- attribuire la qualità di Socio Sostenitore;
- nominare il Presidente della Fondazione, ad eccezione del primo Presidente, come stabilito nell'art. 13, 1° comma;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, sottoponendoli all'Assemblea dei Sostenitori affinché questa possa esprimere pareri, comunque non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione;
- determinare la quota associativa annuale dei Soci Promotori;
- identificare i settori di attività della Fondazione ;
- nominare i membri del Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente, stabilendo la competenza e l'ambito di operatività dello stesso e conferendo le deleghe necessarie;
- nominare Comitati tecnici o di studio;
- deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dal Comitato Esecutivo;
- determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo;
- fissare i criteri e le modalità per l'adesione di terzi alla Fondazione e, fra gli altri, l'indicazione dei contributi minimi per essere nominati Soci Sostenitori, a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per la nomina dei nuovi Soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei Soci in base a quanto stabilito dall'art. 11 del presente Statuto;
- deliberare la nomina di tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento degli incarichi a collaboratori e consulenti in seguito alle proposte formulate dal Presidente.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di

almeno la metà dei consiglieri.

7. Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio italiano. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento della Fondazione che devono essere prese con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

10. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

11. Al fine del conferimento di deleghe:

- ogni componente il Consiglio di Amministrazione può conferire delega scritta ad un altro consigliere; tale delega non può poi essere trasferita ad altro consigliere;
- ogni consigliere non può portare più di due deleghe.

Articolo 15

Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo, nell'ambito delle competenze attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, cura la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono gli scopi della Fondazione, e determina il compenso del Presidente della Fondazione. Il Comitato Esecutivo, inoltre, svolge tutte le attività che gli sono espressamente attribuite e delegate dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente che ne coordina l'attività.

2. Esso è composto da un numero variabile di membri compreso fra 6 e 13,

tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina al momento della nomina anche il numero, su proposta del Presidente, oltre al Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Comitato Esecutivo.

3. I membri del Comitato Esecutivo restano in carica 5 esercizi e sono riconfermabili. La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo. Qualora uno dei membri del Comitato Esecutivo, senza giustificato motivo, non partecipi a più di due adunanze consecutive, il Presidente ha la facoltà di pronunciarne la decadenza. In questo caso, il Presidente dovrà convocare il Consiglio di Amministrazione nei successivi 45 giorni affinché provveda a nominarne il sostituto.

4. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione non è sottoposta a formalità particolari, ma deve avvenire almeno tre giorni prima dell'adunanza, con sistema che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

5. Le riunioni del Comitato Esecutivo si intendono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti dei Consiglieri presenti prevarrà, ove intervenuto, il voto del Presidente fatto salvo il caso in cui i consiglieri in carica siano solo due nella quale ultima ipotesi la delibera sarà presa con il consenso di entrambi i consiglieri.

6. Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato Esecutivo può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

7. Il comitato esecutivo delibera in ordine alla remunerazione del Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 13.7 del presente Statuto, con l'astensione del Presidente stesso (in deroga al quinto comma del presente articolo).

Articolo 16

Assemblea dei Sostenitori

1. L'Assemblea dei Sostenitori è composta da tutti i Soci Sostenitori compatibilmente con l'osservanza delle disposizioni previste dal presente Statuto per l'adesione alla Fondazione.

2. L'Assemblea dei Sostenitori ha facoltà di nominare fino a 2 membri del Consiglio di Amministrazione nell'ambito di una rosa di nominativi segnalati

dagli stessi Soci Sostenitori. Ciascun Socio Sostenitore potrà indicare un solo nominativo nella rosa di candidati. Fatto salvo il caso di decadimento automatico dei rappresentanti dell'Assemblea dei Sostenitori previsto dall'articolo 14, 3° comma, essi potranno essere revocati nel caso in cui ne faccia espressa richiesta il Socio Sostenitore che ne ha segnalato il nominativo. In questo caso l'Assemblea dei Sostenitori deve provvedere a nominare un nuovo proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione secondo la procedura ordinaria di nomina ed in tempo utile perché possa partecipare alla successiva convocazione del Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea dei Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione raggiungibile del Consiglio di Amministrazione.

4. All'Assemblea dei Sostenitori viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l'Assemblea può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

5. L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea dei Sostenitori deve essere convocata almeno otto giorni prima con sistema che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento; l'Assemblea dei Sostenitori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

6. La prima Assemblea dei Soci Sostenitori dovrà essere convocata dal Presidente della Fondazione non appena essi raggiungeranno almeno il numero di 2, in modo che possano essere nominati i 2 membri del Consiglio di Amministrazione spettanti ai Soci Sostenitori.

7. Al fine del conferimento di deleghe:

- ogni componente l'Assemblea dei Sostenitori può conferire delega scritta ad un altro membro della stessa e tale delega non può poi essere trasferita ad altro membro;

- ogni membro non può portare più di una delega.

Articolo 17

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto e con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.
4. I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica 3 esercizi e possono essere riconfermati. Possono essere revocati in qualsiasi momento anche singolarmente, senza che occorra la giusta causa.

Articolo 18

Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite alla Camera arbitrale e di conciliazione dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.

Articolo 19

Scioglimento

1. Fatte salve le norme inderogabili di legge, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti senza scopo di lucro che svolgono attività affine a quella della Fondazione